



L'obbligo del sostegno grava sulla Scuola Paritaria

(Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 9966/2017)

L a scuola privata paritaria è obbligata a garantire all'alunno disabile le medesime prestazioni di sostegno che gli sarebbero assicurate presso la scuola statale i cui costi sono solo parzialmente coperti dallo Stato a mezzo di contributi all'uopo stanziati.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9966/2017, pronunciandosi in materia di integrazione scolastica di un alunno portatore di handicap, hanno statuito che **“spetta alla singola scuola”, anche se privata, “garantire il supporto”** per il numero di ore contenuto nel suo Programma Educativo, già adottato nella scuola statale, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, sicché la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio.



“Svolgendo un servizio pubblico, le scuole paritarie accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”.

Pubblichiamo di seguito un estratto della sentenza.

FATTI DI CAUSA

1. - I coniugi *Omissis* e *Omissis*, genitori di *Omissis*, nato il *omissis*, affetto da handicap in situazione di gravità, hanno chiesto, nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., l'accertamento della natura discriminatoria della decisione dell'amministrazione scolastica di non concedere al loro figlio, nel passaggio da una scuola primaria statale ad una scuola privata paritaria, le ore di insegnamento scolastico di sostegno nella misura di 22 settimanali (+2) che erano state previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) sia per l'anno scolastico 2011/2012 sia per quello in corso 2012/2013.

Hanno dedotto i ricorrenti che *Omissis* aveva frequentato fino all'anno precedente la scuola statale primaria di primo grado di *Omissis* usufruendo dell'insegnante di sostegno per 22 ore settimanali, di 2 ore di programmazione e di 12 ore con l'educatrice-assistente sociale.

Sennonché - hanno proseguito i ricorrenti - per l'anno 2012/2013 essi genitori avevano deciso di iscrivere il bambino presso la scuola primaria paritaria parrocchiale *Omissis* ove viene adottato il metodo Montessori: e qui, nonostante le rassicurazioni ricevute dal dirigente della nuova scuola al momento dell'iscrizione, all'alunno erano state poi concesse solo 12 ore settimanali di sostegno, oltre a 3 messe a disposizione dalla scuola e a 12 ore con l'educatrice.

2. - La domanda è stata proposta nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli - Venezia Giulia nonché nei confronti della *Omissis*.

3. - Con ordinanza in data 15 aprile 2013, il Tribunale di Udine ha accertato la natura discriminatoria della decisione dell'amministrazione scolastica di non concedere al minore *Omissis* le ore di insegnamento scolastico nella misura di 22 settimanali (+2), così come previste nel PEI attestante le esigenze di sostegno del minore, ha ordinato alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, la cessazione immediata della condotta discriminatoria e la concessione dell'insegnante di sostegno per il numero di 22 ore settimanali (+2) indicato nel PEI per l'anno scolastico in corso e per gli anni seguenti, salvo variazioni della situazione fattuale del minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti, e ha condannato le parti convenute al risarcimento del danno nella misura di Euro 5.000, oltre interessi e spese di lite.

4. - Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale hanno proposto appello, tra l'altro eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Omissis.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Omissis.

2.2. - Ai sensi della L. n. 62 del 2000, le scuole paritarie private fanno parte, accanto alle scuole statali, del sistema nazionale di istruzione.

Svolgendo un servizio pubblico, le scuole paritarie accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap, e assicurano l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

Nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi: **il sostegno scolastico degli alunni e degli studenti disabili è presupposto e condizione indefettibile per il riconoscimento, e il mantenimento, della parità della scuola privata, dovendo questa in ogni caso garantire al minore portatore di handicap le medesime condizioni di frequenza e di apprendimento assicurate dalla scuola statale, e quindi il sostegno specializzato nella misura necessaria, secondo quanto stabilito in sede di piano educativo individualizzato.**

2.3. - **Il soggetto obbligato sostanziale** a garantire all'alunno disabile iscritto ad una scuola privata paritaria il servizio educativo e ad assicurargli le medesime prestazioni di supporto dell'insegnante di sostegno di cui egli usufruirebbe qualora fosse iscritto ad una scuola statale, **è la stessa scuola privata paritaria; è nei confronti di questa che va indirizzata la pretesa ad ottenere il sostegno specializzato nella misura accertata come necessaria in concreto nel piano educativo individualizzato.**

2.4. - La disciplina di settore evidenzia peraltro che lo Stato concorre, mediante la corresponsione di contributi, all'assolvimento dell'obbligo della scuola privata paritaria di realizzare il diritto fondamentale all'istruzione dell'alunno disabile.

È bensì esatto che questa Corte - in una vicenda riguardante la richiesta di rimborso delle spese per insegnanti di sostegno avanzata da una scuola privata paritaria nei confronti del Ministero in relazione agli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 - ha affermato, richiamando l'art. 33 Cost., comma 3, che *"l'onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalla "scuola parificata", ivi incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno, grava sulla scuola stessa"*, e ha così confermato la pronuncia di merito che aveva negato la sussistenza in capo alla struttura scolastica *"di un diritto al rimborso, da parte dello Stato, per il servizio autonomamente erogato a soggetti che alle stesse si [erano] direttamente rivolte"* (Cass., Sez. U., 16 maggio 2014, n. 10821).

Al di là della statuizione resa in fattispecie particolare, occorre osservare che il sistema normativo da tempo riconosce la partecipazione dello Stato agli oneri economici derivanti dall'applicazione della L. n. 104 del 1992, mediante apposite provvidenze, sul rilievo, evidentemente, che l'assegnazione di un insegnante di sostegno richiede l'erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Tali provvidenze sono dirette, non già a finanziare l'istituzione della scuola privata, ma a rendere concretamente possibile, da parte di questa in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, l'impegno verso l'accoglienza e l'integrazione scolastica del disabile e la garanzia dell'effettività del suo diritto all'istruzione.

È significativa, in questa direzione, la stessa L. n. 62 del 2000, la quale, nel dettare norme sulla parità scolastica, prevede, al comma 14 dello stesso articolo 1, l'autorizzazione, a decorrere dall'anno 2000, della spesa di 7 miliardi di lire «per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap».

La disciplina di fonte primaria - che si completa con il Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, art. 1-bis (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie), e con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 636 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) - ha avuto un seguito attuativo con il Decreto Ministeriale 21 maggio 2007, il quale prevede, all'articolo 8, che alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, le quali accolgono studenti certificati per handicap in base alla L. n. 104 del 1992, effettivamente iscritti e frequentanti, «è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato», che «potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione», stabilendo anche, all'articolo 5, comma 3, che «alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o convenzionate ex L. n. 27 del 2006 è altresì riconosciuto il contributo annuale ... riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla L. n. 104 del 1992 ... parametrato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal gruppo di lavoro provinciale sull'handicap e previste in convenzione».

Analoghe disposizioni sono contenute nei decreti ministeriali che hanno stabilito, per gli anni scolastici successivi, criteri e parametri per l'assegnazione di contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria (si tratta del Decreto Ministeriale 18 marzo 2009, n. 34, del Decreto Ministeriale 4 novembre 2009, n. 89, del Decreto Ministeriale 25 marzo 2011, n. 25, e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2012, n. 24).

A sua volta, il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, nel dettare il regolamento in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie, contempla la previsione di un contributo annuo da assegnare alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato l'apposita convenzione, modulato con riguardo, tra l'altro, al «numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato» e al «numero di ore di sostegno integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo».

Sempre a livello di ricognizione normativa, va evidenziata, ancorché *ratione temporis* non applicabile nella presente controversia, la L. 26 maggio 2016, n. 89 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42), la quale introduce, a decorrere dall'anno 2017, la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. n. 62 del 2000, «in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui».

Omissis.

È la scuola privata a dover far fronte all'obbligo di assicurare all'alunno portatore di handicap l'attivazione dell'intervento di sostegno corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, assumendone i costi.

Le provvidenze finanziarie dello Stato, lungi dal risolversi in un trasferimento allo Stato dell'intero costo sostenuto dalla scuola privata per retribuire l'insegnante di sostegno assunto dalla stessa scuola privata, **rappresentano piuttosto un contributo a parziale copertura di quel costo**: un contributo la cui misura è fissata - come stabilisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 2008 - nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa e che è parametrato, tra l'altro, al numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato.

2.6. - Ne deriva che ha errato la Corte territoriale a postulare l'esistenza di un obbligo del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico presso la scuola privata, muovendo dalla considerazione che, in definitiva, per lo Stato non vi sarebbe alcun onere ulteriore rispetto a quello che avrebbe sopportato in relazione alla frequenza, da parte dell'alunno disabile, della scuola statale; e ha, per conseguenza, errato a far discendere dalla mancata assunzione dell'intero onere del sostegno scolastico una forma di discriminazione indiretta a danno del minore portatore di handicap imputabile all'amministrazione scolastica.

2.7. - Pur tuttavia, poiché il contributo parziale dello Stato rappresenta una forma di compartecipazione della collettività alla tutela di un diritto fondamentale della persona (il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno disabile) nell'istituzione scolastica dove questo si realizza, anche l'inottemperanza da parte dell'amministrazione statale all'obbligo di erogare le provvidenze previste può risolversi - ove abbia l'effetto di determinare una riduzione, da parte della scuola paritaria privata, delle ore di supporto assicurate dall'insegnante di sostegno - nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e quindi concorrere alla concretizzazione di una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, articolo 2.

Omissis.

4. - La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

La causa è rinviata alla Corte d'appello di Trieste, che la deciderà in diversa composizione.

Omissis.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2017.